

COMUNE
DI TRINO

UFFICIO DEL SINDACO

PROVINCIA
DI VERCELLI

Prot.

Trino, 27/12/2023

Spett.le
Segreteria della X
Commissione -Attività
produttive, commercio,
turismo

E-mail: com_attivita_produttive@camera.it

Oggetto: Memoria DL 181/2023 (C.1606 Governo)

Egregi membri delle Commissioni VIII e X,

come da vostra richiesta inviata in data 18 dicembre 2023, il sottoscritto Daniele Pane, in qualità di Sindaco del Comune di Trino, ritiene opportuno inviare la seguente memoria scritta al fine di sottoporVi alcune proposte di modifica al disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 181 del 2023, avente ad oggetto "Disposizioni Urgenti per la Sicurezza Energetica del Paese, la Promozione del Ricorso alle Fonti di Energia, il Sostegno alle Imprese a Forte Consumo di Energia e in Materia di Ricostruzione nei Territori Colpiti dagli Eccezionali Eventi Alluvionali Verificatisi a Partire dal 1° Maggio 2023 (C. 1606 Governo)".

Le modifiche proposte sono relative all'art.11 Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi del D.L. n.181 del 2023 e sono finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere attivamente i territori interessati, promuovendo la cultura e l'informazione. Al fine di garantire una partecipazione più ampia e consapevole, si propongono le seguenti modifiche:

Estensione del Termine di Presentazione delle Autocandidature

a Duecentodieci Giorni:

● La proposta è finalizzata a posticipare la scadenza per la presentazione delle autocandidature da trenta giorni a duecentodieci giorni da parte dei territori già inclusi nella CNAI. Questo permetterà di predisporre un' adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della gestione dei rifiuti radioattivi consentendo una maggiore partecipazione e riflessione consapevole da parte dei territori interessati.

Richiesta di Rivalutazione dei Territori Esclusi dalla CNAI

Dopo il Termine di Presentazione delle Autocandidature:

● La modifica ha come obiettivo consentire la possibilità di richiedere una rivalutazione dei territori esclusi dalla CNAI solo dopo il termine di presentazione delle autocandidature da parte del Ministero della Difesa o gli enti locali inclusi nella CNAI qualora gli stessi non presentino alcuna autocandidatura.

Si ritiene infatti che, per coerenza con le valutazioni che hanno portato alla redazione dalla CNAI, debbano essere prioritariamente valutate le autocandidature di tali territori già ritenuti idonei.

Campagna Informativa a Cura di Sogin:

● Inserimento di disposizioni specifiche che impegnino Sogin a

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3. Comma 2, del D.Lgs. 39/93



COMUNE
DI TRINO

UFFICIO DEL SINDACO

PROVINCIA
DI VERCELLI

condurre, sin da ora, una campagna informativa su scala nazionale e, in particolare, in tutti i territori interessati a livello locale, provinciale e regionale. Stante i messaggi fuorvianti e scientificamente inadeguati veicolati in questi ultimi mesi da alcuni giornali e programmi televisivi che forniscono alla popolazione una visione errata e non corretta del tema dei rifiuti radioattivi e della loro gestione, si ritiene che la campagna informativa sia un passaggio cruciale per garantire una condivisione efficace delle informazioni e una partecipazione attiva da parte dei territori.

La presente proposta di modifica mira a rafforzare il coinvolgimento dei territori interessati, garantendo una partecipazione più ampia e consapevole dei cittadini, finalizzata alla realizzazione del Deposito Unico Nazionale e del Parco Tecnologico secondo i dettami europei e nazionali.

Si allega il testo del decreto legge n. 181/2023 con le modifiche proposte, che si auspica possano essere positivamente valutate.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni che dovessero necessitare.

Distinti saluti,

Il Sindaco

Daniele Pane

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3. Comma 2, del D.Lgs. 39/93

Si propone di emendare l'art.11 del Decreto Legge 181/2023 (Decreto Energia) nella seguente articolazione:

Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e
la gestione dei rifiuti radioattivi

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2:

1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;

2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti:
«o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;

b) all'articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «,»;

1.2) dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente:

«e-ter) predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) all'articolo 27:

1) al comma 5, dopo la parola «idonee» è inserita la seguente:
«(CNAI)»;

2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro **duecentodieci** giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco

tecnologico. Durante i duecentodieci giorni, la Sogin S.p.A. dovrà avviare una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare a tutta la popolazione e agli enti locali coinvolti le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela dell'ambiente nonché di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.

5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, i territori non presenti nella proposta CNAI, entro i trenta giorni successivi, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e a Sogin S.p.A. una rivalutazione del proprio territorio. Nei successivi trenta giorni Sogin S.p.A. redige un documento di valutazione del territorio degli enti che hanno chiesto la rivalutazione e in caso di potenziale compatibilità specifica quali soluzioni tecnologiche e amministrative intende adottare per superare i criteri attualmente vigenti per la realizzazione del deposito unico nazionale. Nel caso di presentazione di richieste di rivalutazione territoriale e verifica della compatibilità tecnologica e amministrativa Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi, trasmette le risultanze all'autorità di regolamentazione competente che provvederà ad esprimere il proprio parere che verrà trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a Sogin S.p.A. non oltre i trenta giorni dalla ricezione. Sogin S.p.A. tenuto conto del parere medesimo predisporrà una proposta di Carta Nazionale delle Aree Rivalutate (CNAR) contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nei trenta giorni successivi il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di Sogin S.p.A. avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di mancata presentazione, entro il termine previsto, di richieste di rivalutazione del territorio o di incompatibilità tecnologica e amministrativa, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro i trenta giorni successivi alla

scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI cui al comma 5.

5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAI o di CNAI o di CNAR e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.

5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAI o di CNAI o di CNAR di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

3) al comma 6:

3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, entro trenta giorni, la CNAI o la CNAI o di CNAR, con il relativo ordine di idoneità.»;

3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAI o la CNAI o di CNAR è pubblicata»;

4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAI o di CNAR, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAI o di CNAR medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate

all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidare ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.

6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

5) al comma 7:

5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature o di idoneità delle aree rivalutate di cui al comma 5-bis e/o 5 quinquies o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i

successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui

all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;

5.2) al quarto periodo, le parole «il livello di priorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneità»;

6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;

d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».